

Uff. Tec.

Tale zona è così delimitata:

dal limite comunale di Nola (al confine con i comuni di Casamarciano, Visciano, Liveri e S. Paolo Belsito) e dall'asse stradale Casamarciano-S. Paolo Belsito;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota n. 626 del 17 gennaio 1985 ha riferito della carente tutela del territorio, alla quale si aggiunge il sempre più aggressivo fenomeno dell'abusivismo edilizio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona di Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è così delimitata:

dal limite comunale di Nola (al confine con i comuni di Casamarciano, Visciano, Liveri e S. Paolo Belsito) e dall'asse stradale Casamarciano-S. Paolo Belsito.

Nella suddetta zona sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Nola è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Nola e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Boscotrecase e San Giorgio a Cremano, riguardanti i comuni di Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata, S. Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 4 ottobre 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di Portici è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Resina è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 20 gennaio 1964 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 marzo 1964) l'intero territorio del comune di Torre del Greco (esclusa la zona portuale delimitata: a nord con via Calastro; a sud con il mare in corrispondenza del varco d'entrata al porto, secondo la congiungente fra l'estremità del molo principale ed il punto di attacco a terra del molo di sottoflutto;

ad est con la dogana, largo Fontana e largo Porto Salvo; ad ovest con il mare lungo la linea di contatto fra la superficie del mare e la scarpa della scogliera di protezione del molo principale) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 9 aprile 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963) l'intero territorio del comune di Torre Annunziata (esclusa la zona portuale vera e propria nonché il tratto compreso tra la radice del Molo di Levante ed il pontile Italsider, ex Ilva) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 27 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 18 novembre 1961) l'intero territorio del comune di Pompei è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961) l'intero territorio del comune di Boscotrecase è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 7 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Terzigno è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 6 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 2 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1961) l'intero territorio del comune di Ottaviano è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 26 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 novembre 1961) l'intero territorio del comune di Somma Vesuviana è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, per la spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Sant'Anastasia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Considerato che con il decreto ministeriale 3 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di Pollena Trocchia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 giugno 1961) l'intero territorio del comune di Cercola è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 11 giugno 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 23 giugno 1961) l'intero territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 26 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 novembre 1966) le zone del territorio del comune di San

Giorgio a Cremano sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, per il loro eccezionale carattere paesistico, dovuto soprattutto alla presenza di ville, parchi ed estese zone di verde, costituiscono un quadro naturale di grande suggestività nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Tali zone sono comprese nel seguente perimetro: parte da via Botteghelle, strada provinciale Lagni Arso, largo Arso, si segue il confine comunale con Portici, Villa Prota (inclusa) una fascia di 40 metri ad est di Via Pessina fino ad una distanza di 40 metri dalla via Aspreno Galante, quindi lungo una fascia distante sempre 40 metri ad ovest della via stessa fino al confine con Portici, confine con Portici fino a via ~~Ca Mattiotti~~ una fascia di 20 metri a nord di via ~~Mattiotti~~ sino all'alveo Vesuvio, ~~che ha~~ fascia di 40 metri a monte dell'autostrada e ~~continua~~ delle vie ~~Parole~~ e San Sebastiano fino al confine comunale con Resina, confine comunale con Resina e San Sebastiano, Cupa Tuffarelli o Bolino per una lunghezza di m. 120 dal confine, linea retta in direzione est-ovest lunga m. 70, linea retta in direzione nord-sud, fino alla Cupa Cascetta, Cupa Cascetta e confine comunale con Barra fino ad una fascia dello stesso spessore continua lungo l'alveo San Michele fino alla strada comunale S. Anna, piazza Garibaldi, via de Lautieres fino alla piazzetta Bernardo Tanucci, via Tanucci, via Gramsci fino a via Botteghelle;

Considerato che con lo stesso decreto ministeriale 8 settembre 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 20 settembre 1961) riguardante Boscotrecase, risulta vincolato anche l'intero territorio del comune di Trecase, costituito solo tre anni fa; non risulta sottoposto a vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Boscoreale;

Considerato che il territorio comunale di Boscoreale e di San Giorgio a Cremano è caratterizzato da valori paesistici e panoramici analoghi a quelli degli altri comuni vesuviani, coi quali concorre a costituire un'unitarietà geologica, ambientale e naturalistica di eccezionale rilevanza. E' necessario ed urgente pertanto provvedere a sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche il territorio del comune di Boscoreale e del comune di San Giorgio a Cremano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli con nota n. 1008 del 21 gennaio 1985 ha riferito che:

i suddetti territori dell'area vesuviana costituiscono, nella loro unitarietà inscindibile, un insieme geologico, ambientale, naturalistico di eccezionale rilevanza che si estende dal Vesuvio e dal Monte Somma, con le loro pendici, fino al mare;

tale territorio possiede, oltre alle specifiche caratteristiche storico-ambientali, anche un patrimonio di eccezionale interesse architettonico, quello delle ville vesuviane concepite in funzione della particolare configurazione del territorio stretto fra il Vesuvio e il mare, ai quali elementi naturalistici rimandano gli assi prospettici delle Ville e dei loro parchi;

tale complesso delle Ville vesuviane costruite nel corso dei secoli all'ombra del Vesuvio costituisce un esempio raro di continuità storica, sociale, economica e produttiva;

nelle falde più basse del vulcano e nella fascia costiera le aree agricole sono tra le più floride della regione e la campagna è intensamente utilizzata con un fitto frazionamento dei campi, il paesaggio disegnato da queste colture è di uno straordinario fascino stagliandosi il verde dei campi nel grigiore delle correnti laviche ed il brullo dorso della montagna facendo da contrappunto paesistico e cromatico allo specchio di mare che ne lambisce le estreme propaggini.

Questi elementi sono essenziali alla comprensione del rapporto tra natura e architettura, tra la villa, la campagna e il Vesuvio in un dialogo che anonimi capomastri o architetti di grande talento hanno modellato;

tale territorio possiede anche un patrimonio archeologico unico al mondo costituito dai resti delle antiche Pompei, ~~Ostia~~ Ostia ed Ercolano;

i comuni costieri hanno una eccezionale densità demografica ed è in atto un dilagante abusivismo edilizio che negli ultimi mesi ha aggredito anche le pendici alte del vulcano;

devono essere tutelati i popolamenti vegetali ed animali nelle loro forme autoctone di insediamento consolidato per favorire l'evoluzione, le acque marine e fluviali, con particolare riguardo al fiume Sarno;

#### Ritenuta l'opportunità

(per tutto il territorio dei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase e Trecase) nonché per le seguenti zone:

*Pompei:* area compresa tra il fiume Sarno, i comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale e la via Nolana via Piave, piazza Longo, via Astollette;

*Boscoreale:* area compresa tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno e la via Parrella;

*Terzigno:* area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio;

*San Giuseppe Vesuviano:* area compresa tra i comuni di Terzigno, Ottaviano e s.s. 268 del Vesuvio;

*Ottaviano:* area compresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Ercolano, Somma Vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio;

*Somma Vesuviana:* area compresa tra i comuni di Ottaviano, Ercolano, Sant'Anastasia e s.s. 268 del Vesuvio;

*S. Anastasia:* area compresa tra i comuni di Somma Vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268 del Vesuvio;

*Pollena Trocchia:* area compresa tra i comuni di S. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio;

*Cercola:* area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli e s.s. 268 del Vesuvio;

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio vesuviano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta nel precedente considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dei comuni vesuviani, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali - Comitato di settore per i beni culturali ed ambientali e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

#### Decreta:

1) Il territorio del comune di Boscoreale ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio, (nell'area compresa tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno e la via Parrella), sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Boscoreale è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) Il territorio del comune di San Giorgio a Cremano ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di

restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e numero 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di San Giorgio a Cremano è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) I sopraindicati decreti ministeriali 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961), 17 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 28 agosto 1961), 20 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 11 marzo 1964) e 19 aprile 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. »

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 aprile 1982 ».

Considerando che i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

4) I sopraindicati decreti ministeriali: 11 giugno 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 23 giugno 1961) e 8 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. »

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase e Trecase sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

5) I sopraindicati decreti ministeriali 27 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 18 novembre 1961), 7 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961), 6 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961), 2 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1961), 26 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 novembre 1961), 8 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961), 3 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) e 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio

(limitatamente alle sole seguenti relative zone per ciascun comune, già indicate nelle premesse del presente decreto stesso:

*Pompei*: area compresa tra il fiume Sarno, i comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale e la via Nolana, via Piave, piazza Longo, via Astolelle;

*Terzigno*: area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio;

*San Giuseppe Vesuviano*: area compresa tra i comuni di Terzigno, Ottaviano, s.s. 268 del Vesuvio;

*Ottaviano*: area compresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Ercolano, Somma Vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio;

*Somma Vesuviana*: area compresa tra i comuni di Ottaviano, Ercolano, S. Anastasia e s.s. 268 del Vesuvio;

*S. Anastasia*: area compresa tra i comuni di Somma Vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268 del Vesuvio;

*Pollena Trocchia*: area compresa tra i comuni di S. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio; (1844)

*Cercola*: area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli e s.s. 268 del Vesuvio),

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. U.L.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, S. Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

6) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di tutti i sopraindicati comuni vesuviani e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. Il Ministro: GALASSO

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore  
FRANCESCO NOCITA, vice redattore